

(N. 2066-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE VACCARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1957 (V. Stampato n. 2956)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1957.

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio telefonico urbano e interurbano a breve e media distanza, fin dal 1925, venne affidato in concessione alle seguenti società:

Stipel per il Piemonte e Lombardia;

Telve per le Venezie;

Timo per l'Emilia, le Marche, l'Abruzzo e Molise e l'Umbria;

T.E.T.I. per la Liguria, Lazio, Sardegna e Toscana;

S.E.T. per la Campania, Puglie, Lucania, Calabria e Sicilia.

Nelle concessioni anzidette, regolarmente approvate con relativi decreti registrati dalla Corte dei conti non venne fissato il termine di scadenza, essendo la loro durata a termine indeterminato, come è sancito nell'articolo 2 delle Convenzioni che dispone così:

« A norma dell'articolo 5 del regio decreto n. 399 dell'8 febbraio 1923, modificato dal regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, non è stabilita la durata della concessione, salvo il diritto di riscatto di cui all'articolo 5 suddetto, diritto disciplinato dall'articolo 7 della presente Convenzione ».

La facoltà, per lo Stato, di procedere al riscatto delle concessioni era disciplinata dall'articolo 7 delle Convenzioni, che è superfluo qui ripetere, con le successive modificazioni, e che ha portato da 20 a 30 anni il decorso dei termini per l'esercizio della facoltà di riscatto.

Il termine per l'esercizio del riscatto previsto dalle disposizioni in esame è rimasto in vigore. Tale termine decorre dalla fine dell'anno solare nel quale sono stati registrati alla Corte dei conti i regi decreti che hanno approvato le Convenzioni in vigore.

È in vigore altresì la norma che stabilisce che per il riscatto è necessario il preavviso di un anno.

Pertanto — in base alle predette norme l'esercizio della facoltà di riscatto da parte dello Stato poteva essere esercitata a partire dal 31 dicembre 1955, sempre con il preavviso di un anno.

Nella imminenza dello scadere del periodo di immunità dal riscatto, la questione fu sollevata e dibattuta nei due rami del Parlamento,

ed il Governo fu invitato ad esercitare le facoltà previste dalle disposizioni in vigore.

I vari Gruppi, in sede parlamentare, indicarono le diverse soluzioni per il riassetto dei servizi telefonici, soluzioni che si esplicavano nella richiesta estrema della nazionalizzazione, o in quella della concessione ad altre Società con capitale direttamente o indirettamente provveduto dallo Stato, o nel rinnovo delle concessioni alle attuali società, ma con nuove convenzioni.

Da alcune parti fu anche sostenuto che il nuovo ordinamento telefonico doveva essere approvato dal Parlamento, e le nuove concessioni, se ve ne fossero state, dovevano essere approvate per legge.

Il Governo sostenne invece che la concessione rappresenta un fatto squisitamente amministrativo, come dispone l'articolo 168 del Codice postale. Il Parlamento, pur riconoscendo che è in facoltà del Potere esecutivo procedere al rinnovo delle concessioni nell'ambito del sistema di norme in vigore, invitò il Governo, con ordini del giorno al Senato ed alla Camera, accettati dall'allora ministro Panetti, ad informare le Camere sugli sviluppi della situazione.

Il Governo, in ottemperanza a tali ordini del giorno, presentò al Parlamento le relazioni della Commissione di studio incaricata di elaborare il nuovo piano regolatore telefonico nazionale, e successivamente il ministro Braschi, il 15 giugno 1956, annunciò alla Camera di avere quello stesso giorno formalmente notificato, alle Società concessionarie telefoniche, il preavviso di riscatto, preannunciando il mantenimento del regime delle concessioni su nuove basi.

Non è il caso di discutere in questa sede i problemi di interpretazione delle norme in vigore, sorti con la notifica del preavviso, sulla sufficienza giuridica o meno della « lettera di preavviso » e sulla legittima manifestazione di volontà del Governo di esercitare il riscatto.

A nostro avviso il Governo ha agito in base alle norme vigenti, le quali, peraltro, come tutte le disposizioni legislative o regolamentari, danno sempre a tutti possibilità di interpretazioni contraddittorie e difformi, e per questo, per dare più chiare e precise norme che consen-

tano una corretta interpretazione delle questioni testè controverse, si è reso necessario emanare il provvedimento in esame, che consenta all'Amministrazione di operare in concreto il riscatto.

In merito a tale provvedimento desidero fornire i seguenti chiarimenti:

L'articolo 1 è inteso a dare all'Amministrazione la possibilità di affidare la concessione dei servizi telefonici ad uso pubblico a Società con capitale posseduto in maggioranza dallo Stato, senza far ricorso alla formalità della gara prevista dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Nella relazione che illustra il decreto-legge in questione è detto che l'abrogazione delle norme suddette facilita notevolmente il procedimento per il conferimento delle concessioni, evitando inoltre che l'Amministrazione sia costretta a ricorrere alla gara quando intenda conferire le concessioni a Società che, essendo possedute in maggioranza dallo Stato, offrono le migliori garanzie richieste per l'espletamento di un servizio di pubblico interesse.

Articolo 2. Questo articolo elimina — a mio avviso — una fonte di gravi preoccupazioni per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti della Società concessionaria, stabilendo che l'Amministrazione subentra in tutti i rapporti giuridici assunti dal Concessionario per la realizzazione dei piani tecnici, trasferendone direttamente gli oneri alla Società concessionaria ai sensi del successivo articolo 5.

È nota la posizione delle Società concessionarie T.E.T.I. e S.E.T. a questo riguardo: esse infatti hanno dichiarato di poter provvedere al potenziamento dei propri impianti fino alla data di scadenza del preavviso (15 giugno 1957), ma di non potere assumere alcun onere per il periodo successivo.

Data la rigida posizione assunta dalle due Concessionarie, la norma dell'articolo 2 si presenta necessaria per evitare che un'eventuale interruzione o rallentamento nella esecuzione di piani tecnici si risolva in danni assai gravi per l'utenza e per lo sviluppo dei servizi.

Articolo 3. a) La norma contenuta nel primo comma dell'articolo in esame disciplina il procedimento e i termini per la dichiarazione di riscatto.

b) La disposizione del quarto comma integra un'evidente lacuna della attuale legislazione, statuendo che il prezzo del riscatto va determinato *in base al valore dei beni alla data della consegna*.

c) Lo stesso comma precisa infine, senza ombra di dubbio, che la stima degli impianti delle Società e la conseguente determinazione del prezzo del riscatto vanno eseguiti *sulla base delle consistenze risultanti dall'ultimo inventario del concessionario*.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modificazioni a questo articolo; con esse si stabilisce:

a) che la dichiarazione di riscatto deve essere fatta entro il 31 dicembre dell'anno in cui scade il preavviso, per far coincidere tale dichiarazione con le scadenze dei bilanci sociali e degli impegni di qualsiasi genere delle Società cessanti;

b) che la data di esecuzione del riscatto non può essere posteriore al 10 gennaio dell'anno successivo a quello della dichiarazione di riscatto.

Effettivamente è un termine molto ridotto, ma è stato comunque opportuno fissarlo, per evitare che l'esecuzione del riscatto fosse procrastinata nel tempo.

L'articolo 4 consente allo Stato di procedere al rinnovo delle vigenti concessioni, con nuovi fatti, nei confronti delle Concessionarie, il cui capitale sia posseduto in maggioranza dallo Stato. Viene così implicitamente previsto che analogo trattamento può essere fatto a quelle società che non si trovino nella anzidetta condizione di avere capitale in prevalenza statale, ma che vi si mettono.

L'articolo 5 disciplina il trapasso dei beni e degli impegni dalle Concessionarie cessanti a quelle subentranti, facendo obbligo a queste di rilevare le cose riscattate dallo Stato ed assumendo gli impegni nei quali lo Stato è subentrato con il riscatto.

Rendendo contemporanee le operazioni di riscatto da parte dello Stato e di cessione alla concessionaria subentrante si eliminano gli inconvenienti di carenze e stasi nel momento di transizione e si rende possibile e legittima la statuizione dell'articolo 1, per cui le concessioni sono accordate con decreto Presidenziale e non

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con legge. Infatti, essendo contemporaneo sul bilancio dell'Amministrazione l'onere passivo per il riscatto e l'entrata per il pagamento del prezzo di subentro da parte delle nuove concessionarie, si fa salva l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 6 disciplina i diritti e le aspettative legittime del personale dipendente dalle Concessionarie cessanti, assicurandone la continuità di servizio presso la nuova Concessionaria.

Le modificazioni che la Camera ha apportato al disegno di legge, su proposta della Commissione trasporti, e che sono state accettate dal

Governo, si riferiscono soltanto agli articoli 1, 3 e 5 del testo originario.

Ma mentre le modifiche agli articoli 1 e 5 sono di scarso rilievo, quelle importanti — come ho già detto — riguardano l'articolo 3.

Onorevoli colleghi, credo di avere illustrato largamente il provvedimento in esame, e ve ne chiedo, nell'interesse dei servizi telefonici e nell'interesse della Nazione, la pronta approvazione nel testo emendato dalla Camera, in maniera che il decreto-legge 4 giugno 1957, n. 374, venga sollecitamente convertito in legge.

VACCARO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

Al preambolo, terzo alinea, dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, *sono aggiunte le parole:* e successive modificazioni;

All'articolo 1, dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, *sono aggiunte le parole:* e successive modificazioni;

All'articolo 1, dopo le parole: approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, *sono aggiunte le parole:* sentito, comunque, il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'articolo 2 è collocato dopo l'articolo 3.

All'articolo 3 il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

Non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine del preavviso notificato ai fini del riscatto di concessioni telefoniche ad uso pubblico la Amministrazione procede alla dichiarazione di riscatto con le modalità stabilite dall'articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di questo, che non può essere posteriore di giorni 10 al termine del 31 dicembre previsto nel comma precedente.

All'articolo 3, quarto comma, alle parole: delle cose riscattate, *sono sostituite le parole:* dei beni riscattati.

All'articolo 5, primo comma, alle parole: a rilevare le cose riscattate, *sono sostituite le parole:* a rilevare i beni riscattati.